

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1960

Ripristino del circondario e della sottoprefettura di Rossano (Cosenza)

ONOREVOLI SENATORI. — Costituita l'unità d'Italia, la legge 20 marzo 1865, Allegato A, stabilì la ripartizione del territorio nazionale in provincie, circondari, mandamenti, comuni.

I Circondari erano gli Uffici governativi locali, esplicanti le attribuzioni derivanti dalla amministrazione diretta dello Stato sopra una parte del territorio statale, con a capo un Sottoprefetto. L'utilità locale delle Sottoprefetture fu ribadita ed ancor più riconosciuta col regio decreto 21 maggio 1908, numero 269, che regolamentò i poteri di controllo del Sottoprefetto sugli enti locali.

Ed inoltre col regio decreto 19 maggio 1912, n. 556, i Circondari furono estesi a tutto il Regno.

Successivamente, col testo unico della legge comunale e provinciale del 4 aprile 1915, n. 148, il Regno (articolo 1) fu diviso in provincie, circondari, mandamenti e comuni, rimanendo di spettanza del Governo stabilire il numero dei Circondari, la loro circoscrizione e la designazione dei rispettivi capoluoghi.

L'articolo 7 disponeva che in ogni circondario v'era un Sottoprefetto, il quale, sotto la direzione del Prefetto, compiva le incom-

benze commessegli dalle leggi; eseguiva gli ordini del Prefetto e provvedeva, nei casi di urgenza, riferendone immediatamente allo stesso Prefetto, del quale poteva anche esercitare funzioni delegate.

Pertanto, le attribuzioni dei Sottoprefetti erano alcune proprie, quali la tutela dei Comuni compresi nel Circondario, la Pubblica sicurezza, la sanità, le carceri giudiziarie, la leva.

Altre indirette, consistenti in informazioni ed istruzioni relative ad affari, che rientravano nella competenza del Prefetto.

Altre delegate, quelle dell'esecuzione degli ordini del Prefetto, con la facoltà di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti, con l'obbligo poi di riferirne al Prefetto.

I Sottoprefetti, come i Prefetti, erano nominati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'interno.

Col decreto del 20 dicembre 1923, n. 2839, si cercò di accrescere l'importanza delle Sottoprefetture con la istituzione di un Sottoprefetto anche nel Circondario in cui aveva sede il capoluogo della provincia, attribuendo loro molte delle attribuzioni amministrative del Prefetto. Successivamente, si accentrò in costui tutto l'indirizzo politico ed am-

ministrativo, e quindi col decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1890, furono soppressi 94 Circondari, e poi gli altri coll'ulteriore regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, perchè « ritenuti organi amministrativi ingombranti e di scarsa importanza ».

Il che era assolutamente erroneo.

Invero, di grande e riconosciuto giovamento è il Circondario, che è istituto amministrativo intermedio fra la provincia, troppo ampia, ed il Comune, troppo limitato.

Anzi il Circondario è addirittura indispensabile pel raggiungimento dei fini di buona amministrazione locale; è il mezzo di diffusione decentrata dell'azione amministrativa centrale; è l'efficace mezzo per la più diretta ed oculata sorveglianza dei Comuni, e per la migliore direzione dei servizi pubblici.

Per questo, nella periferia, è sentita la insopprimibile e lievitante esigenza amministrativa del Circondario: organismo unitario pel medesimo complesso etnico, geografico, economico, tradizionalistico, dialettale, culturale.

Avvertì questa esigenza lo stesso decreto abolitivo delle Sottoprefetture, poichè esso nel contempo creò nuove Prefetture, cioè nuovi organismi di decentramento governativo ed amministrativo. La quale necessità di decentramento è espressamente sancita nella nostra nuova Costituzione repubblicana, la quale all'articolo 129 dispone che « le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in Circondari con funzioni amministrative per un ulteriore decentramento ».

Oggi i compiti amministrativi sono immensamente accresciuti per le aumentate esigenze della popolazione.

Il moltiplicarsi dei compiti e degli interventi dello Stato ha portato come conseguenza la necessità di una sua organizzazione ed articolazione sempre più complessa, capillare, con un processo evolutivo, concretato nel decentramento burocratico ed autarchico.

La crescente espansione della attività sociale e le aumentate esigenze della società moderna impongono le facilitazioni nel di-

sbrigo delle pratiche di interesse collettivo e singolo, col minore disagio.

Per conseguenza, occorre alleggerire le incombenze prefettizie, decentrando l'azione governativa, anche perchè questa sia più spedita e più immediata, e perchè i rapporti fra centro e periferia meglio si adattino alle necessità ed alle caratteristiche locali.

Bisogna evitare che il cittadino sia costretto a percorrere decine o, peggio, centinaia di chilometri per rinnovare la patente automobilistica; per ottenere il rilascio di una autorizzazione amministrativa o di Pubblica sicurezza, per discutere un reclamo o per incassare un mandato, spesso modesto, presso gli Uffici di tesoreria provinciale, o addirittura per ottenere una semplice legalizzazione di un atto.

Attraverso il decentramento periferico meglio si seguono le necessità economiche e culturali dei diversi comuni, compresi in un medesimo Circondario, e meglio si coordinano i propositi ed i programmi per la evoluzione, il progresso ed il potenziamento delle diverse e più controllate zone, per l'incremento della produzione e pel più oculato, diretto ed immediato controllo politico, economico, sociale.

Hanno avvertito e puntualizzato tutto questo i *venti onorevoli senatori* firmatari e presentatori del disegno di legge n. 983 del 23 febbraio 1960, avente ad oggetto: « Norme sul decentramento circondariale ».

Nel quale disegno di legge, che bene ha avvertito la imprescindibile necessità di ripristinare dei Circondari con le relative Sottoprefetture, è compreso il Circondario di Rossano (Cosenza), già capoluogo dell'omonimo ex Circondario, e distante dal capoluogo della provincia di Cosenza ben 99 chilometri.

Rossano, che conta oggi circa 25.000 abitanti, era la più importante Sottoprefettura della provincia di Cosenza, ed uno dei più organizzati, attrezzati e fiorenti Circondari della stessa provincia.

Rossano, in pieno sviluppo economico ed urbanistico, è allacciata con i Comuni dello ex Circondario da facili vie di comunica-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione (ferrovia e servizi quotidiani automobilistici di linea).

È antica ed importante Sede Arcivescovile; sede di Santuario della S.S. Achiropita; centro storico ed artistico di prim'ordine, avendo la Badia del Patire ed i Monumenti nazionali della Chiesa di S. Marco e della Chiesa di S. Panaghia; Museo Diocesano in cui si conserva alla ammirazione dei Connazionali e degli stranieri il famoso *Codex Purpureus*; Patria di S. Nilo (fondatore della Badia di Grottaferrata) e di S. Bartolomeo, e di Papi e di Condottieri famosi.

Centro importante ed antichissimo di studi e di Accademie; sede di Tribunale e di Corte di Assise; di Ufficio di registro; di Ufficio di imposte dirette; di Archivio notarile; di Ispettorato agrario staccato; di Ispettorato di zona dell'Opera Val. Sila; di Ufficio acquedotti della Cassa del Mezzogiorno; sede di zona di coltivatori diretti; sede di Scuole medie e di liceo; di Istituto magistrale; di Istituto tecnico agrario; di Scuola di avviamento agrario; di Scuola di avviamento industriale di Ispettorato antichità e belle arti; sede di Capitaneria dei carabinieri; di Tenenza della guardia di finanza; di Commissariato di pubblica sicurezza; di Distaccamento di polizia stradale; e di Vigili del fuoco; di Ufficio principale postale grafico e telefonico.

Centro di produzione agrumaria importante e di produzione olearia pari a quasi i 2/3 della provincia (diecine di migliaia di quintali d'olio di oliva) con numerosi stabilimenti per la molitura olivaria e per la lavorazione delle sanse. Sede importante di I.N.A.M. e di attrezzato Ospedale civile.

Rossano dista da Cosenza chilometri 99 ed è sul versante jonico, che si estende a nord di Crotone e verso Sibari, lungo la fascia

jonica ed il retroterra, compresi i paesi albanesi.

Il Circondario di Rossano comprendeva 21 paesi: Rossano, Crosia, Calopezzati, Paludi, Cropalati, Caloveto, Longobucco, Cariati, Pietrapaola, Mandatoriccio, Campana, Borchigliero, Scala Coeli, Terravecchia, S. Morello, Corigliano, S. Giorgio Albanese, San Demetrio Corone, S. Cosmo Albanese, Vaccarizzo Albanese, S. Sofia D'Epiro.

I detti paesi sono compresi in 2 Diocesi: quella di Rossano, e quella di Lungro per i paesi albanesi; e sono altresì tutti compresi nella medesima Circostrizione giudiziaria del Tribunale di Rossano.

Essi bene avrebbero potuto costituire la nuova Provincia jonica, che da Rossano si estende verso Sibari, Trebisacce e gli altri paesi del litorale del Mar Jonio: provincia nuova, che era stata unanimemente invocata, ponendola sul piano nazionale delle istituende nuove provincie. Non essendo stata esaudita, ad oggi, la predetta esigenza (sulla quale le popolazioni interessate fanno ogni riserva di rinnovata richiesta), attualmente deve essere almeno ripristinato il Circondario di Rossano con la relativa Sottoprefettura, quanto meno con la medesima circostrizione territoriale, e col Capoluogo (come prima) in Rossano.

E voti, in tali sensi, sono stati fatti dalle Amministrazioni comunali di Rossano e dei contermini paesi interessati.

Voti che vanno accolti, così come accolti sono stati i voti relativi alla istituzione delle Sottoprefetture di Spoleto e di Melfi, e di altri Centri. Per equità e per giustizia.

Onorevoli colleghi:

I predetti motivi si ritengono più che fondati e giustificati per raccomandare alla approvazione vostra l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In applicazione dell'articolo 129, secondo comma della Costituzione italiana, è ripristinato, con la relativa Sottoprefettura, il Circondario di Rossano (Cosenza), che già fu Capoluogo del medesimo Circondario anteriormente al regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1890, ed al regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.

Art. 2.

La Circonscrizione territoriale del Circondario e della Sottoprefettura di Rossano è formata (come prima) dai seguenti 21 Comuni: Rossano, Crosia, Paludi, Cropolati, Caloveto, Calopezzati, Longobucco, Mandatoriccio, Pietrapaola, Bocchigliero, Campana, Cariati, Scala Coeli, Terravecchia, S. Morello, Corigliano, S. Giorgio Albanese, S. Cosmo Albanese, Vaccarizzo Albanese, S. Demetrio Corone, S. Sofia D'Epiro.

In Rossano è istituito il Capoluogo dello omonimo Circondario.

Art. 3.

A Capo del Circondario di Rossano è preposto un Sottoprefetto, da scegliersi fra i Vice Prefetti, e nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dello interno.

Art. 4.

Il Prefetto della provincia di Cosenza può, con suo provvedimento, destinare a prestare servizio presso la Sottoprefettura di Rossano gli impiegati di concetto e della carriera esecutiva, distaccandoli, a seconda delle esigenze, dalla Prefettura.

In caso di necessità, lo stesso Prefetto può anche autorizzare il comando temporaneo presso detta Sottoprefettura di personale esecutivo e subalterno appartenente agli Enti territoriali ed istituzionali della Provincia, od appartenente ad altri Uffici provinciali o locali della Amministrazione statale.

Art. 5.

Il Sottoprefetto, alle dipendenze del Prefetto, è Autorità di pubblica sicurezza della circoscrizione ed è Autorità di pubblica sicurezza locale nel Capoluogo del Circondario.

Il Prefetto può delegargli, nell'ambito della circoscrizione stessa, le attribuzioni prefettizie devolute a se medesimo dal testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e loro modificazioni.

Art. 6.

Il Sottoprefetto, nell'ambito del Circondario, incoraggia e sorregge ogni iniziativa utile al lavoro ed alla produzione; esamina e studia, in collaborazione con le rappresentanze elettive, i problemi economici sociali ed amministrativi della circoscrizione; stimola e coordina le attività pubbliche e private di assistenza sociale; vigila e controlla l'andamento dei servizi pubblici locali; coordina la attività degli Uffici statali decentrati e quelli periferici della pubblica Amministrazione; formula le proposte, che ritiene di pubblico interesse.

Esercita il controllo sugli atti, non soggetti a speciale approvazione (alla stregua dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530) adottati dalle Giunte e dai Consigli comunali della circoscrizione.

Esercita attività di controllo, di coordinamento, di iniziativa in materia di assistenza pubblica, già devolute alla competenza dei Sottoprefetti dalla legge 17 luglio 1890, nu-

mero 6972, modificata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti nel caso di pubblica necessità di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277, ed all'articolo 20 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, riferendone immediatamente al Prefetto.

Assicura il sollecito, efficiente e sicuro andamento dei servizi locali nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione.

Provvede alla legalizzazione necessaria di ogni atto.

Nell'ambito della circoscrizione circondariale, esercita la tutela sui Comuni in essa compresi, ed è preposto alla direzione ed al controllo delle attività e delle funzioni di Pubblica sicurezza e della Sanità pubblica.

Ha diritto di disporre della Forza pubblica e di richiedere la Forza armata.

Esegue gli ordini del Prefetto e le funzioni che questi gli possa delegare.

Ha la facoltà di ordinare, di ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto; e può intervenire nei Consigli comunali senza facoltà deliberativa. Esercita le attribuzioni, anche se delegate, in materia di rilascio e di rinnovo di permessi di circolazione e di patenti di autoveicoli.

Art. 7.

Le spese per l'alloggio del Sottoprefetto e per i locali occorrenti per la Sottoprefettura graveranno sugli stanziamenti del capitolo 68 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'accasermamento dei Corpi di Polizia. Le spese relative alla fornitura di oggetti di cancelleria, carta, stampati, illuminazione e riscaldamento graveranno sugli stanziamenti per le spese di ufficio delle Prefetture.

Art. 8.

Tutti gli affari amministrativi ancora pendenti presso la Prefettura al giorno di entrata in vigore della presente legge, e che a norma di questa sarebbero di competenza della Sottoprefettura, continueranno ad essere trattati e conclusi dalla Prefettura.

Per la attuazione prima della presente legge varranno in quanto applicabili, le norme riguardanti il funzionamento delle Sottoprefetture e contenute nel Regolamento approvato col regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, per la esecuzione della legge comunale e provinciale.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la esecuzione di questa.